

Downloaded via the EU tax law app / web

C_2020027IT.01001101.xml

27.1.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/11

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austria) il 5 agosto 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt

(Causa C-593/19)

(2020/C 27/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Parti

Ricorrente: SK Telecom Co. Ltd.

Resistente: Finanzamt Graz-Stadt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1), come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE (2), debba essere interpretato nel senso che il ricorso al roaming in uno Stato membro consistente nell'accesso alla rete mobile nazionale da parte di un «utente finale che non è soggetto passivo» residente provvisoriamente sul territorio nazionale al fine di stabilire connessioni in entrata e in uscita, rappresenti un'«utilizzazione e fruizione» effettuata nel territorio medesimo, che consenta lo spostamento del luogo di effettuazione delle prestazioni dal paese terzo allo Stato membro in questione, sebbene sia l'operatore di rete mobile fornitore della prestazione sia l'utente finale siano stabiliti al di fuori dell'Unione e quest'ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all'interno dell'Unione.

2)

Se l'articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretato nel senso che il luogo dei servizi di telecomunicazione, di cui alla prima questione, i quali siano prestati al di fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, possa essere spostato nel territorio dello Stato membro, sebbene sia l'operatore di rete mobile che effettui la prestazione sia l'utente finale siano stabiliti al di fuori dell'Unione e quest'ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all'interno dell'Unione, unicamente in

quanto i servizi di telecomunicazione nel paese terzo non sono soggetti ad alcun prelievo analogo all'imposta sul valore aggiunto applicabile secondo il diritto dell'Unione.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2) Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2008, L 44, pag. 11).